

CAMERA DEI DEPUTATI N. 782

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, BIZZARRI, DEL PRETE, EPIFANI, GAGGIOLI,
PAMPO, PEZZOLI, TOFANI, TRINGALI**

Disciplina dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti

Presentata il 28 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sebbene siano passati diversi anni dalla istituzione della legge sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti e dalla modifica della legge stessa nel 1971, e sebbene ci siano stati diversi ricorsi alla magistratura ed interventi della Corte costituzionale, non è ancora chiaro se coloro i quali sono iscritti obbligatoriamente ad un ente assistenziale debbano o no essere iscritti alla propria cassa nazionale di previdenza e assistenza.

Il motivo di questa incertezza è dovuto alle diverse interpretazioni delle leggi in materia. È quindi necessario approvare alcune norme che contribuiscano a fare chiarezza in materia impedendo così interpretazioni diverse.

La legge 4 marzo 1958, n. 179, faceva obbligo a « tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione » di iscriversi alla Cassa. Successivamente, l'articolo 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e successive modificazioni, stabiliva che « erano esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata ».

Si prendeva in esame cioè l'eventualità, nel caso specifico degli ingegneri e degli architetti poi non così rara, che un professionista non facesse la libera attività, ma fosse dipendente di una azienda e quindi versasse già un contributo previ-

denziale, trovandosi così nella posizione anomala di dover versare due contributi: uno all'ente e uno alla cassa.

La norma sembrava chiarire la materia ma la cassa ha ritenuto di interpretare la normativa in modo restrittivo richiedendo l'iscrizione dell'ingegnere o dell'architetto dal momento in cui non dipende più da nessuna azienda.

Questa interpretazione ha penalizzato soprattutto i pensionati i quali nel momento in cui percepiscono la pensione dall'ente previdenziale sono costretti a cominciare a versare i contributi alla Cassa di previdenza professionale certamente a fondo perduto giacché cominciando a versare in età pensionabile non potranno maturare nessun diritto nei confronti della Cassa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 119, come sostituito dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, il quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti coloro che sono già iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata, nel caso in cui sia in atto la contribuzione e per la durata del relativo periodo, e nel caso in cui sia in atto l'erogazione della prestazione pensionistica.

ART. 2.

1. All'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, è premesso il seguente comma:

« 01. Con effetto dal 1° gennaio 1991 l'esclusione di cui all'articolo 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, si applica esclusivamente agli ingegneri ed agli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata per la quale è in atto la contribuzione e per la durata del relativo periodo, ferma restando l'esclusione per i pensionati a carico di dette forme di previdenza obbligatoria prima di tale data ».